

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Commercio Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1965

Adesione italiana all'aumento generale, nella misura del 25 per cento, delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Come è noto, nella 19^a riunione annuale svoltasi a Tokio nel settembre del 1964, il Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale ha adottato una risoluzione con la quale invitava i Direttori esecutivi ad esaminare il problema di un aumento generale delle quote dei Paesi membri, presentando al più presto ad esso Consiglio specifiche proposte.

I Direttori esecutivi hanno concluso il loro studio riconoscendo l'opportunità di dotare il Fondo di ulteriori mezzi di interven-

to, dichiarandosi convinti della necessità internazionale del tipo di liquidità fornita dal Fondo, in un periodo come l'attuale in cui redditi e commercio sono in continuo e crescente aumento, e proponendo quindi un aumento generale delle quote nella misura del 25 per cento.

Il 31 marzo 1965 i Governatori, con un'apposita risoluzione, hanno approvato le proposte formulate dai Direttori esecutivi.

In applicazione di detta risoluzione la quota italiana dovrebbe aumentare da 500 a 625 milioni di dollari.

2. — La quota di partecipazione italiana al Fondo è andata aumentando negli ultimi tempi: essa fu originariamente fissata in \$ 180 milioni, sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del Paese in quel momento (anno 1947), e di cifre largamente sottovalutate per insufficienza di dati statistici.

Nel 1959 la quota fu portata a \$ 270 milioni, in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei governatori durante l'Assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618). Trattandosi, però, di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i Paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Da ultimo, allo scopo di conseguire nel Fondo una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del Paese, anche sotto l'aspetto di un eventuale ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese, nell'ottobre del 1963, un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del FMI, a \$ 500 milioni (legge 22 maggio 1964, n. 459).

3. — Il Fondo monetario internazionale è oggi uno degli strumenti più validi per il governo della liquidità internazionale e tale posizione sembra destinato a conservare anche nelle prospettive che si delineano, circa eventuali modifiche del sistema dei pagamenti internazionali. Esso — si ricorda — è sorto, unitamente alla Banca internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo, dalla Conferenza finanziaria di Bretton Woods del 1944 ed è entrato in funzione l'anno successivo. L'Italia ne è entrata a far parte nel 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

I compiti del Fondo sono vasti e delicati e possono essere riassunti nell'attuazione della cooperazione monetaria, nel mantenimento della stabilità dei cambi internazionali, nell'agevolare il conseguimento dello equilibrio delle bilancie dei pagamenti dei Paesi membri.

4. — Le quote di partecipazione dei Paesi membri furono stabilite, al momento della ammissione al Fondo, con riferimento al loro potenziale economico e alla loro impor-

tanza nel commercio internazionale. L'ammontare delle quote determina l'entità dei prelievi che possono essere effettuati dai Paesi membri ed il loro potere di voto. Normalmente, il 25 per cento della quota viene versato in oro, il rimanente in moneta nazionale. La stessa proporzione si applica nei dati di aumento di quota.

5. — I prelievi sul Fondo hanno carattere pressochè automatico fino al 25 per cento della quota (cosiddetta *gold tranche*); oltre questo limite, e fino al massimo del 200 per cento della quota, il Fondo consente prelievi solo sulla base di una adeguata giustificazione e con l'impegno, da parte del Paese interessato, di adottare i necessari provvedimenti di carattere monetario e fiscale.

Recentemente si è andata affermando la tendenza a considerare il ricorso al Fondo come un sistema normale di ricostituzione delle riserve, non necessariamente indicativo, cioè, di una situazione di emergenza. Tale tendenza consente oggi, più che in passato, di qualificare i diritti di prelievo come una linea potenziale di liquidità internazionale a disposizione dei Paesi membri, in aggiunta alle riserve in oro e divise.

Ciò costituisce un'ulteriore ragione di convenienza per il prospettato aumento delle quote e della quota italiana, in particolare.

6. — Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si autorizza il Governo ad aderire alla decisione dell'organo deliberante del Fondo monetario e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana nella misura predetta.

7. — Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le necessarie operazioni in modo da evitare sia riflessi sulla tesoreria, sia aggravii di bilancio. Si prevede infatti di utilizzare per tali scopi le disponibilità valutarie dell'Ufficio italiano dei cambi, nonchè di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire.

8. — Le operazioni suddette verranno regolate mediante apposita convenzione con i due predetti Istituti, i quali provvederebbe-

ro a trasferire i necessari quantitativi di oro e di valute ed a mettere a disposizione le somme di cui sarebbe depositaria la Banca d'Italia per conto del Fondo monetario.

9. — In merito alle singole disposizioni dell'unito disegno di legge si precisa quanto segue:

con l'articolo 1 si autorizza il Governo italiano ad aderire alla decisione del Fondo monetario e a provvedere all'aumento della quota italiana da 500 a 625 milioni di dollari;

con l'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere ai due predetti Istituti

le necessarie garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato;

con l'articolo 3 si stabilisce che alla regolazione dei rapporti nascenti, in esecuzione delle norme specificate, tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia ed il Tesoro dello Stato si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti;

con l'articolo 4 si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della legge in questione, in relazione alla particolarità delle operazioni sopra descritte.

ALLEGATO

Legge 26 giugno 1960, n. 618. Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1960, n. 164).

Art. 1. — Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2. — Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, numero 132, ed alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

Art. 3. — In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente articolo 2, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due Organizzazioni internazionali.

Art. 4. — Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 5. — Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale sull'aumento delle quote di partecipazione dei Paesi membri nella misura del 25 per cento, in applicazione dell'articolo 3, sezione 2 dello Statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana da 500 milioni di dollari a 625 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.